Sentenza. n. 34/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37269** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX,** nato a XXX (XXX) il XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia De Maglio e dall'avv. Tony Luigi De Giorgi con cui è elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Leverano (LE), alla via Aia Vecchia n. 15

contro:

-l'**INPS,** rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 10 dicembre 2024, l'avv. De Giorgi per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2023, il sig. **XXX**, dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo (LE), in qualità di docente di sostegno, ha riassunto innanzi a questa Corte dei conti il giudizio già promosso dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Lecce, e definito con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione relativa al futuro

pensionamento di un dipendente pubblico, appartenente, pertanto, alla cognizione della Corte dei conti (cfr. sentenza. n. 1200/2022, passata in giudicato ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c.).

In particolare, il ricorrente dichiarando di aver presentato in data 22 maggio 2019 domanda all'INPS tesa al riconoscimento dei requisiti sanitari per vedersi *"...riconoscere la percentuale invalidante superiore al 74% al solo esclusivo proposito di beneficiare della contribuzione figurativa INPS attesa dalla L. 388/00 art. 80 comma 3…"*, si duole del diniego espresso dalla competente Commissione medica in relazione alla percentuale d'invalidità riconosciuta (67%), istando, in via istruttoria, che sia nominato un CTU al fine di accertare il suo stato di grave invalidità, ritenuto *"...superiore al 74%..."*. Conclusivamente, il XXX chiede l'accoglimento della domanda con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle spese, diritti ed onorari scaturenti dal giudizio.

2.- In data 10 ottobre 2023, si è costituito l'INPS, chiedendo preliminarmente che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda trovandosi costui ancora in servizio, ed essendo previsto, invece, *"...quand'anche fosse applicabile la normativa richiamata…"*, che la domanda per l'ottenimento dei benefici richiesti debba *"...essere inoltrata contestualmente alla presentazione della domanda amministrativa di pensione…"*.

3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 10 ottobre 2023, è stato disposta un'integrazione documentale; alla successiva udienza del 16 aprile 2024, questo giudice ha disposto, inoltre, che fosse depositata agli atti del giudizio *"...copia della domanda presentata all'INPS tesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo di cui alla legge 388/2000, art. 80, comma 3…"*, e forniti chiarimenti, a cura del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale (USR), *"...sulla posizione lavorativa del ricorrente…"*, non esplicitamente chiarita nel corpo del ricorso.

4.- In data 24 settembre 2024, il difensore del XXX ha depositato "Note" con cui -dopo aver preliminarmente comunicato, in esecuzione della suindicata ordinanza, che la domanda inviata all'INPS per accedere al beneficio *de quo*, risulta *"...(non*

presente)…"- ha specificato che la Corte dei conti può accertare *"…il grado d'invalidità dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario … ai fini del requisito sanitario utile e necessario al riconoscimento di una specifica provvidenza…"*, insistendo per l'accoglimento della domanda e *"…la correttezza del procedimento giudiziario finalizzato all'accertamento dello stato di invalidità nella prospettiva del riconoscimento di una specifica provvidenza…"* considerato che *"…l'interesse ad agire, indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio richiesto, assume di per sé pieno rilievo giuridico, essendo tutelato dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dallo stesso generate (Cass. Civ. 24953/2021)…"*.

5.- All'odierna udienza, all'esito della discussione orale nel corso della quale l'avv. De Leonardis per l'INPS e l'avv. De Giorgi per il ricorrente hanno insistito per le rispettive tesi difensive, il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente ai benefici di cui all'art. 80, n. 3, della legge n. 388 del 23.12.2000, deve essere dichiarata inammissibile ricorrendo, nel caso di specie, un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Contabile (C.G.C.), in quanto il ricorrente - contrariamente a quanto dichiarato nel ricorso introduttivo - non ha fornito la prova di aver formulato apposita domanda amministrativa all'Istituto previdenziale tesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici *de quibus.*

A tal proposito, il su richiamato art. 153, comma 1 lett. b) statuisce che i ricorsi sono inammissibili, tra l'altro, quando: *"…si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere…"*. Né sussistono dubbi circa le modalità procedurali da seguire per l'ottenimento dei suindicati benefici contributivi, in quanto dal tenore letterale dell'art. 80, n. 3 della n. 388 del 23.12.2000 si evince chiaramente che il beneficio è corrisposto

a domanda dell'interessato *("... agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A….è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni ... il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa…"*), con conseguente effetto - laddove ne ricorrano i suddetti requisiti recati dall'art. 153, lett. b) del C.G.C. - della declaratoria d'inammissibilità del ricorso stesso.

Deve, quindi, ritenersi che coloro i quali siano interessati al riconoscimento di tale beneficio debbano presentare apposita istanza all'INPS tesa a conseguirlo, chiedendo contestualmente di essere sottoposti a visita medica per accertare il presupposto grado d'invalidità.

Negli stessi sostanziali termini si è espressa recentemente la giurisprudenza d'appello di questa Corte, la quale, in un caso similare a quello che ne occupa ha affermato *"...Ad avviso del Collegio la pronuncia è meritevole di conferma posto che l'ente previdenziale non si è pronunciato pregiudizialmente sul diritto al conseguimento del beneficio di cui trattasi; ciò in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile che esclude la possibilità di effettuare un accertamento ai fini di cui all'art. 80 cit., 8 in assenza di previa domanda amministrativa (Corte dei conti, Sez. I App. n. 253/2023 cit, Sez. II App., n. 268/2019, Sez. III App., n. 123/2020)*…" (cfr. 2^ Sez. Centr. App., sent. n. 227/2024).

Orbene, nel caso di specie, il XXX, come detto, non ha dimostrato di aver presentato la richiesta domanda all'INPS, con conseguente verificazione dell'ipotesi d'inammissibilità che il legislatore ha espressamente contemplato nel richiamato art. 153, comma 1, lett. b) CGC.

2.- Stante la natura preliminare della pronuncia sussistono motivi per compensare le spese, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del C.G.C..

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione

monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese di lite compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 dicembre 2024.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 17/02/2025
Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 17/02/2025
Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)